

	Repertorio n.37369	Raccolta n.18589
	VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI	
	"ASSOCIAZIONE DI MISERICORDIA DI MASSA MARITTIMA - ONLUS"	Registrato a: Grosseto
	REPUBBLICA ITALIANA	Il 05/12/2023
	In Massa Marittima, Piazza Cavour n.6, alle ore undici e minu-	al n. 8576
	ti venti.	Serie 1T
	Innanzi a me dottor Francesco Luigi Savona, Notaio in Folloni-	Euro 200,00
	ca, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Grosseto.	
	E' presente il Signor:	
	- MARRAMI UMBERTO, nato a Casole D'Elsa il giorno 30 agosto	
	1942, residente a Firenze, via Nazionale n.57, codice fiscale	
	MRR MRT 42M30 B984Y, identificato con patente di guida	
	n.U18853983K rilasciata dal MIT-UCO in data 1 settembre 2023.	
	Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono	
	certo, mi dichiara di essere cittadino italiano e di interve-	
	nire al presente atto nella sua esclusiva qualità di Governa-	
	tore e legale rappresentante della:	
	- "ASSOCIAZIONE DI MISERICORDIA DI MASSA MARITTIMA - ONLUS",	
	in alcuni atti indicata come "Venerabile Arciconfraternita di	
	Misericordia ed Antiche Istituzioni Riunite", con sede legale	
	in Massa Marittima, piazza Cavour n.6, codice fiscale	
	81000090530, iscritta al Registro Regionale del Volontariato	
	al numero GR-9 (estremi atto iscrizione numero 210/34402).	
	Il comparente mi chiede quindi di assistere redigendone il	
	verbale alla parte straordinaria dell'assemblea della predetta	

Associazione, qui costituita, in seconda convocazione, in questo giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno:

- modifica e sostituzione delle Statuto.

Io Notaio aderendo alla richiesta fattami do atto di quanto segue:

assume la presidenza ai sensi dello statuto sociale lo stesso comparente il quale constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità previste dallo statuto;

- che sono presenti in proprio e per delega numero soci 43 (quarantatré) di cui il Presidente stesso dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione, come risulta dal foglio presenze che, firmato come per legge si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente e da me Notaio consentita.

Pertanto, il Presidente

DICHIARA

validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra.

Iniziata la trattazione di quanto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce all'assemblea come si sia manifestata l'esigenza di modificare lo statuto dell'Associazione al fine di adeguarlo alle esigenze attuali e alla normativa vigente,

relativa al codice degli Enti del Terzo Settore ed in particolare a quella relativa alle Organizzazioni di Volontariato.

Provvede quindi a dare lettura del nuovo testo di statuto illustrando le modifiche da apportare.

Dopo esauriente discussione il nuovo testo di statuto viene approvato con votazione all'unanimità dell'assemblea.

Il Governatore consegna a me Notaio il nuovo testo di statuto approvato poiché lo allegghi al presente atto sotto la lettera "B".

L'assemblea delega il Governatore ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto ogni modifica richiesta dall'autorità competente per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sezione "Organizzazioni di volontariato".

Dopo di che, non essendoci più nulla di cui deliberare e nessun altro avente chiesto la parola, la presente assemblea viene chiusa alle ore undici e minuti cinquantacinque.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore dodici e minuti zero.

Sono quattro pagine di un foglio dattiloscritte da persona di
mia fiducia e scritte da me Notaio.

F/to: MARRAMI UMBERTO

LISSA MARITIMA 26 NOVEMBRE 2023
PRESENTI

ALLEGATO "A"
AL REP. N. 37369/18589

Idia Bai

ANTONEUA SANTUCCI

DANIELA BENICCHI

LUCIANO TESTORI

DOMENICO DE PALO

MAURIZIO MARRAMI

GIACOMO MARRAMI

NICOLA D'AGOSTINO

MARIO SACUSTI

MARCO CARPELLINI

PAOLO TUSONI

FRANCO PRIMI

ADRIANO DILELIO

NICCOLO' SPADINI

ALESSANDRO GIUCIANI

ALBERTO MARCELLINI

SILVANO TARSELLI

UMBERTO MARRAMI

SILVIA BONI

ALESSANDRO VECCHIONI

DELEGHE

mandato



~~BOCCACCIO~~

BONI MARIO

PER DELEGA

A

BONI SILVIA

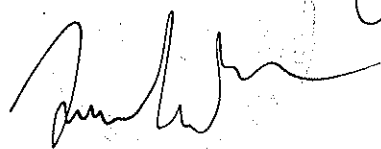
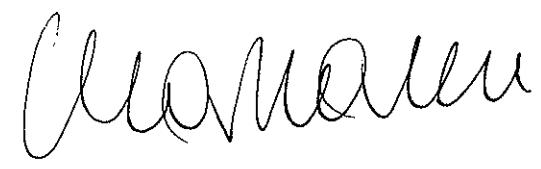
RUZZICANI RITA

PER DELEGA

A

BONI SILVIA

LAURA GIULIANI	PER DELEGA A	DOMENICO DE PAOLO
RESY GIULIANI	PER DELEGA A	DOMENICO DE PAOLO
CORNO PAOLA	PER DELEGA A	MARIO SAWSTI
MERCANTELLI MARCELA	PER DELEGA A	MARIO SAWSTI
SPADINI FRANCO	PER DELEGA A	NICCOLO' SPADINI
GRACIOTTI SIMONETTA	PER DELEGA A	NICCOLO' SPADINI
GIULIANI GONARDO	PER DELEGA A	ALESSANDRO GIULIANI
SAWSTI ELENA	PER DELEGA A	ALESSANDRO GIULIANI
GIOVANNI LADU	PER DELEGA A	ALBERTO MARTELLINI
TORREPASSO VECCHIONI	PER DELEGA A	ALBERTO MARTELLINI
FAZIO SANDRA	PER DELEGA A	PAOLO TUSONI
PAI LOEI	PER DELEGA A	PAOLO TUSONI
RITA D'AGOSTINO	PER DELEGA A	NICOLA D'AGOSTINO
MORONI ADRIANA	PER DELEGA A	VECCHIONI ALESSANDRO
CORBACINI ENRICA	PER DELEGA A	VECCHIONI ALESSANDRO
VANNA POLAZZI	PER DELEGA A	GIACOMO MARRARI
MIRACCI DEANNA	PER DELEGA A	MARRARI ELVIRA
GIULIANI DANIELA	PER DELEGA A	MARRARI ELVIRA
FRANCO BENICCHI	PER DELEGA A	DANIELA BENICCHI
AMBALAGI SANTUCCI	PER DELEGA A	ANTONELLA SANTUCCI
TUSONI ANGELICA	PER DELEGA A	ANTONELLA SANTUCCI

Statuto della

"ASSOCIAZIONE DI MISERICORDIA DI MASSA MARITTIMA - ONLUS"

Capitolo I.

Origine - Mezzi - Scopi

Art. 1: La Confraternita della Misericordia di Massa Marittima derivante dalla fusione consensuale delle due confraternite del luogo di San Bartolommeo e di San Michele Arcangelo, avvenuta nel 1856, assume il nome di "ASSOCIAZIONE DI MISERICORDIA DI MASSA MARITTIMA - ODV".

Questa Associazione è soggetta alle disposizioni della Decreto Legislativo n.117/2017 e norme attinenti ed in particolare agli articoli 32 e seguenti di detto d.Lgs.

Art. 2: L'Associazione di Misericordia non ha scopo di lucro, ha struttura democratica e rimane assolutamente estranea a qualsiasi orientamento politico e religioso;

ha per fine l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale tramite lo svolgimento di attività, prevalentemente nei confronti dei terzi, nei seguenti settori:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del

Manfredi

Am. L. M.

Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno
2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,
nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa;

sono espressamente escluse attività diverse da quelle
menzionate nell' art. 5 della Decreto Legislativo n.117/2017.

In particolare l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse
generale:

a) assistere gratuitamente di notte e quando occorra e se
possibile anche di giorno, i soci infermi a domicilio mediante
semplice richiesta;

b) trasportare malati e feriti, tanto all'ospedale, quanto al
loro domicilio;

c) accorrere e prestare opera di salvataggio nei pubblici e
privati infortuni;

d) sovvenire alle pubbliche calamità con i mezzi che sono a
sua disposizione e operare in generale nel campo della
protezione civile;

e) compiere gratuitamente tutte quelle opere che tornano a
sollevio delle altrui sventure e si addicono al suo scopo
filantropico ed umanitario;

f) sovvenire i bisognosi con sussidi di carne, pane, biancheria ecc: in caso di malattia;

g) trasportare i cadaveri al cimitero;

h): provvedere alla cremazione dei cadaveri dei propri associati.

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 3: L' Associazione provvede al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo precedente con le rendite dei beni che possiede, con i proventi di contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rimborsi, come previsto dall'articolo 33 Decreto Legislativo n.117/2017

Capitolo II.

Dei Soci

Art. 4: I soci sono:

Effettivi e Benemeriti.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione gli individui di ambo i sessi che abbiano compiuto l'età di diciotto (18) anni.

Art. 5: L'ammissione di soci Effettivi spetta al Consiglio Direttivo su domanda del richiedente, nella quale saranno trascritte le di lui generalità e indicata la categoria di cui intende di far parte.

Contro il rifiuto del Consiglio Direttivo, che dovrà essere



motivato, possono gli interessati ricorrere all'assemblea generale entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto; l'assemblea si pronuncerà nella convocazione successiva.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6: Chi richiede la iscrizione a Socio effettivo dovrà comprovare di avere pagata la quota di ammissione, che verrà deliberata annualmente dall'Assemblea.

Art. 7: L'importo della quota annuale, al cui pagamento sono tenuti i soci effettivi viene determinato dall'Assemblea dei soci.

Art. 8: Potranno essere iscritti nell'albo dei Benemeriti quei Soci che hanno reso rilevati servigi o fatto rilevanti oblazioni all'Associazione.

I soci Benemeriti sono esonerati dal pagamento della quota annuale, pur conservando tutti i diritti dei soci Effettivi.

Art. 9: Le iscrizioni nell'albo dei Benemeriti verranno deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio o di almeno venti Soci.

Speciali elenchi da stare costantemente affissi nella sala maggiore dell'Associazione, faranno conoscere i nomi degli iscritti alle varie classi e categorie.

Art. 10: Tutti i soci hanno diritto di voto in Assemblea.

Nessun Socio potrà godere di alcun diritto se non sono

trascorsi tre mesi dalla sua ammissione, fatta eccezione per quello della inumazione.

Art. 11: I soci hanno l'obbligo:

- a) di prestare disinteressatamente l'opera loro in tutti i servizi in cui sono chiamati; le prestazioni sono fornite dai soci a titolo gratuito;
- b) di pagare puntualmente le quote e sottostare alla disciplina che impone la regolarità dei servizi.

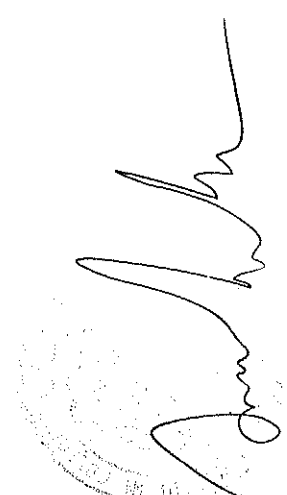
Art. 12: Saranno puniti anche fino alla espulsione con le norme fissate dal regolamento quei soci:

- a) che non adempiono agli obblighi prescritti dallo Statuto;
- b) che si siano resi causa di discordie a danno della Società;
- c) che facciano pressioni sulla coscienza degli ammalati ed accettino doni o regali;
- d) che propagassero i segreti delle persone o delle famiglie di cui fossero venuti a conoscenza per ragioni del loro servizio.

Art. 13: I soci che si rendono morosi al pagamento delle quote saranno espulsi.

Tanto i soci espulsi, quanto quelli volontariamente dimessi, non avranno diritto ad alcun rimborso per le quote già pagate.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata che dovrà essere comunicata all'interessato, il quale



potrà ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione, in assemblea, con lettera inviata al Governatore.

Art. 14: I Soci radiati per morosità potranno essere riammessi, purchè paghino la somma per la quale rimasero debitori.

Capitolo III.

Dell' Assemblea

Art. 15: L'Assemblea è costituita dai soci appartenenti a tutte la categorie.

Art. 16: Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie:

Le ordinarie annuali sono due: una in aprile per l'approvazione del conto finanziario consuntivo; una in settembre per la approvazione del bilancio preventivo.

Sarà poi ordinariamente convocata:

- a) per la nomina del Governatore e delle altre cariche sociali;
- b) per l'approvazione delle spese eccedenti o non previste in bilancio;
- c) per deliberare su liti intentate o da sostenere;
- d) per deliberare sulla trasformazione del patrimonio sociale;
- e) per decidere in grado di appello i ricorsi contro le decisioni del Consiglio Direttivo, sulla espulsione o non ammissione dei Soci;
- f) delibera sulla responsabilità degli organi sociale e

promuove l'azione di responsabilità nel loro confronti;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 17: Le adunanze straordinarie avranno luogo quante volte lo reputi opportuno il Consiglio, oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea potrà essere convocata straordinariamente anche per disposizione dell'Autorità Governativa.

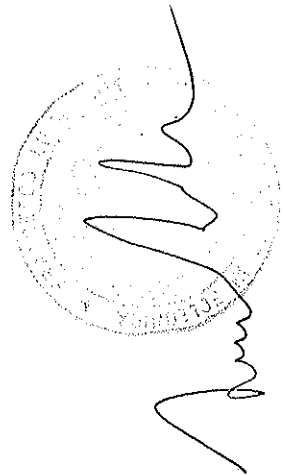
L'Assemblea Straordinaria è competente sulle modifiche del presente Statuto e sullo scioglimento della Associazione e relativa nomina dei liquidatori, sulla fusione e scissione dell'associazione e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 18: L'invito ad intervenire alle adunanze dovrà portare preciso l'ordine del giorno da discutersi e dovrà essere affisso nei dieci (10) giorni precedenti, all'esterno della sede della Confraternita.

Art. 19: E' consentita la partecipazione in Assemblea per delega; a ciascun socio non possono essere conferite più di due deleghe. Potranno partecipare all'assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi bel registro degli associati.

Le adunanze dell'assemblea ordinaria saranno valide in prima convocazione quando vi intervengano la metà più uno degli iscritti aventi diritto al voto.

Luonon



In seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le adunanze dell'Assemblea straordinaria saranno valide in prima convocazione con l'intervento di almeno due terzi (2/3) dei soci e in seconda convocazione con l'intervento di almeno numero quaranta (40) soci qualora l'associazione abbia più di duecento soci e di almeno un quinto (1/5) dei soci qualora l'associazione abbia non più di duecento soci.

Art. 20: Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dovranno essere adottate dalla maggioranza assoluta dei presenti, mentre le delibere dell'Assemblea straordinaria dovranno essere prese con la maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei presenti.

In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21: Nessuna proposta votata dall'Assemblea può essere revocata o modificata se non da una successiva assemblea.

Art. 22: Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Avranno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Art. 23: I processi verbali delle deliberazioni devono essere motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno a singoli oggetti discussi.

Essi devono far menzione delle opposizioni, dichiarazioni o

riserve con le quali taluno dei soci abbia inteso di spiegare o giustificare il proprio voto.

I detti processi verbali sono estesi dal Segretario, firmati dal medesimo, dal Governatore.

Capitolo IV.

Del Consiglio Direttivo

Art. 24: La Società è retta da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea così composto:

Un Governatore

Otto Consiglieri

Un Consultore tecnico

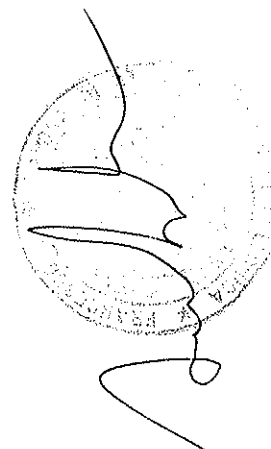
Un Direttore Sanitario.

Art. 25: Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono essere scelte tra gli associati, prestano l'opera loro gratuitamente: restano in carica tre (3) anni.

Art. 26: L'elezione delle cariche sociali potrà esser fatta nella stessa adunanza per l'approvazione del bilancio preventivo, ma sempre entro la prima quindicina di dicembre.

Art. 27: Non possono far parte dell'amministrazione gli impiegati della Confraternita, e coloro che vi esercitino altre funzioni speciali, secondo quanto sarà stabilito dal regolamento.

Art. 28: Il Consiglio si aduna ordinariamente una volta al mese e tutte le volte che il Governatore lo reputi opportuno, e quando lo richiedono almeno tre consiglieri o due sindaci.



Inoltre può convocarsi straordinariamente anche a richiesta della Autorità governativa.

Art. 29: Le adunanze del Consiglio sono valide solamente quando vi intervengano la metà più uno de' suoi membri.

Art. 30: Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) dirigere tutti i servizi;
- b) convocare le adunanze generali;
- c) provvedere all'amministrazione dei beni dell'Istituto e alla erogazione delle rendite;
- d) formare il regolamento generale e quelli speciali;
- e) compilare i bilanci da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea;
- f) nominare e disciplinare il personale stipendiato e salariato;
- g) punire, sospendere e licenziare gli impiegati e salariati, facendo con essi le relative convenzioni;
- h) sanzionare le spese ordinarie e straordinarie;
- i) provvedere al mantenimento del patrimonio sociale;
- l) eleggere le cariche la cui nomina non sia di spettanza della assemblea generale;
- m) rendere conto annualmente della propria gestione alla Assemblea generale;
- n) prendere tutti i provvedimenti necessari in caso di urgenza, salva la ratifica da parte dell'assemblea generale.

Art. 31: Qualunque membro del Consiglio Direttivo che per

tre volte consecutive non intervenga all'adunanza senza giustificato motivo, decade dalla carica.

La decadenza viene decretata dal Consiglio e ratificata dall'Assemblea nella prima adunanza, su rapporto del Governatore.

Quando nel corso del triennio si sia reso vacante il posto di Consulente tecnico o quello di Direttore sanitario, potranno in caso di urgenza, esser nominati dal Consiglio Direttivo.

Art. 32: L'invito di convocazione delle adunanze del Consiglio è firmato dal Governatore o da chi ne fa le veci, e deve essere comunicato ai componenti il medesimo almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per le adunanze tanto ordinarie che straordinarie.

In casi eccezionali però di indiscutibile urgenza, basterà che l'avviso di convocazione sia notificato ventiquattro (24) ore prima di quella fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere anche l'indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 33: Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti:

hanno luogo a voti segreti quando si tratti di questioni riguardanti persone.

Art. 34: I processi verbali devono essere motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi.

Essi devono far menzione delle opposizioni, dichiarazioni e

Adunanza

riserve con le quali taluno dei componenti abbia inteso di spiegare o giustificare il proprio voto.

Detti processi verbali sono stesi dal Segretario e firmati da lui, dal Presidente dell'adunanza.

Capitolo V.

Del Governatore

Art. 35: Il Governatore è il solo ed unico rappresentante della Società.

Presiede e dirige tutte le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio, ed ha la facoltà, nei casi di comprovata urgenza, di prendere qualsiasi disposizione nell'interesse morale dell'Associazione, con obbligo però di riferirne al Consiglio Direttivo, dentro cinque giorni.

Art. 36: In caso di assenza o d'impedimento del Governatore, funzionerà in sua vece il Consigliere anziano.

Art. 37: Spetta principalmente al Governatore:

- a) ordinare le spedizioni degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio;
- b) curare la esecuzione delle prese deliberazioni;
- c) curare la osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- d) dirigere la corrispondenza ufficiale e sottoscriverla;
- e) sospendere in caso di urgenza e per valide ragioni, gli impiegati e salariati, salvo a riferirne al Consiglio, come all'articolo 30;
- f) firmare gli ordini di riscossione ed i mandati di

pagamento; questi ultimi devono essere muniti anche della firma del segretario.

In catodi assenza o impedimento del Governatore o del segretario la seconda firma dovrà essere apposta dal consigliere anziano.

Art. 38: Anche il Governatore dura in carica tre (3) anni e può essere rieletto.

Del Consultore Tecnico

Art. 39: Il Consultore tecnico sarà fornito del diploma di ingegnere o di perito, o sarà persona notoriamente idonea.

Esso dà parere e fa proposte circa il miglioramento, le riparazioni ed il mantenimento del materiale di proprietà della Associazione.

Promuove e dirige la istruzione teorico-pratica dei soci, affinché i medesimi possano disimpegnare i servizi nel modo il più conveniente.

Del Direttore Sanitario

Art. 40: Il Direttore sanitario deve essere munito della laurea medico chirurgica.

Esso è il capo della direzione sanitaria, ha l'obbligo di istruire i soci attivi nel disimpegno dei servizi, tiene i registri di tutte le opere prestate, valendosi all'uopo dell'ufficio di Segreteria; ne presenta trimestralmente il resoconto al Governatore ed esprime, quante volte lo creda opportuno, parere per affari inerenti al servizio sanitario.



Si occupa altresì di tenere o far tenere conferenze per istruire i soci sui soccorsi di urgenza.

Dei Sindaci

Art. 41: I Sindaci durano in carica tre anni, sono eletti dall'assemblea che elegge gli amministratori, e ogni triennio possono essere riconfermati nel numero massimo di due.

Almeno uno dei sindaci deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 codice civile. Ad essi si applica l'articolo 2399 codice civile.

Ai sindaci non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, per l'attività prestate al fine dello svolgimento della loro funzione.

I sindaci hanno la facoltà di verificare, tutte le volte che lo crederanno, lo stato economico della Società e di presentare relativo verbale al Consiglio Direttivo.

Sarà pure loro dovere di sorvegliare e verificare affinché le spese si mantengano nel limite fissato nel bilancio preventivo; ed in caso contrario, dovranno riferire per iscritto o verbalmente al Consiglio.

Sarà cura dei Sindaci di verificare le partite contabili del Cassiere e di tutto quanto riguarda la regolare tenuta amministrativa.

Svolgono altresì i compiti loro attribuiti dall'articolo 30 del Decreto Legislativo n.117/2017.

Di tutte le irregolarità dovranno riferirne al Consiglio

perché sia provveduto ⁴ conforme lo Statuto ed ⁵ il regolamento.

I Sindaci hanno l'obbligo di presentare ogni anno una relazione all'Assemblea, tanto sul bilancio e sui conti, quanto sull'andamento sociale.

Nei casi previsti dall'articolo 31 del Decreto Legislativo n.117/2017 si procederà alla nomina di un revisore dei conti con i requisiti e le funzioni previste dalla vigente normativa.

Capitolo VI.

Bilancio e liquidazione

Art. 42: L'Associazione ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio dal quale dovranno risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Entro il 15 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio, sulla base della normativa vigente, da sottoporre all'assemblea degli associati.

Il bilancio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'assemblea per la definitiva approvazione.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o

capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

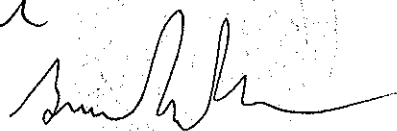
E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio in genere per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, nell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 43: In caso di scioglimento dell'Associazione, che dovrà essere deliberato dall'assemblea, i beni e il patrimonio che rimanessero dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti in base quanto previsto dall'articolo 9 della Decreto Legislativo n.117/2017.

Art.44: Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme vigenti in materia di Terzo Settore ed in particolare la legge n.106/2026, il Decreto Legislativo n.117/2017 ed in quanto compatibile le norme del Codice Civile.

1) dele l'incassellu e colole: agli; 2) dele "del" e edole: "del"
3) dele l'incassellu e edole: "per di" 4) dele l'incassellu e edole:
"confermanthu elle"; 5) dele l'incassellu e edole "d"
6) dele: "la legge" e colole: "Decreto Legislativo" 6.2) dele l'incassellu

Umberto Mammì



Certifico io sottoscritto, dott. Savona Francesco Luigi, notaio in Follonica, iscritto nel distretto notarile di Grosseto, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.l.gs 7 marzo 2005 n.82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89. Consta in detto formato di pagine 20.

Follonica, li 19.04.2024 nel mio studio in Via Amorotti n.16
Firmato digitalmente: Savona Francesco Luigi Notaio